



COORDINAMENTO NAZIONALE
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI



GUIDA PRATICA

NUOVI VOUCHER

a cura del Centro Studi CNAI

PREMESSA

Con la vigenza della Legge n. 97/2017 (23 giugno 2017) entrano in campo le nuove Prestazioni Occasionali, che vanno a sostituire il lavoro accessorio (c.d. *voucher*) abrogato dalla legge n. 49 del 20 aprile 2017.

Gli **utilizzatori**, ovvero i **datori di lavoro** possono richiedere prestazioni di lavoro occasionali da parte dei **prestatori**, ovvero i **lavoratori**, secondo due diversi canali di accesso:

- [LIBRETTO FAMIGLIA](#) per le persone fisiche non nell'esercizio di attività imprenditoriale o professionale;
- [PrestO](#) per gli altri soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, e le pubbliche amministrazioni.

I due strumenti si differenziano essenzialmente in base ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all'oggetto della prestazione e al suo valore economico.

La Circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017 e il Messaggio INPS n. 2887 del 12 luglio 2017 hanno fornito chiarimenti e corretto, ove permesso, i contenuti della nuova disciplina.

Le informative successive - n. 239 del 10 luglio 2017 , n. 241 del 11 luglio 2017 e n. 251 del 18 luglio 2017 hanno precisato circa l'attivazione della piattaforma online per porre in essere le Nuove Prestazioni e la disciplina che riguarda il settore agricolo.

Aggiornato a luglio 2017.

LIBRETTO FAMIGLIA

UTILIZZATORE:

Persone fisiche non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

ATTIVITA' LAVORATIVE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

- piccoli lavori domestici
- lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione
- assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità
- insegnamento privato supplementare

REGISTRAZIONE:

Sulla piattaforma informatica reperibile sul sito www.inps.it nella sezione "Servizi/Prestazioni di Lavoro Occasionale".

SOGGETTI ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE/COMUNICAZIONI ONLINE:

- utilizzatore e prestatore
- contact center INPS
- intermediari abilitati ex L. 12/1979
- enti di patronato ex L. 152/2001

Il prestatore, o chi per lui, deve indicare l'IBAN sul quale versare il compenso dovuto. L'alternativa è il bonifico bancario domiciliato pagabile da Poste Italiane S.p.A.

COMUNICAZIONI:

- l'utilizzatore, non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, direttamente o attraverso intermediari, deve comunicare all'INPS:
 - i dati identificativi del prestatore
 - il luogo di svolgimento della prestazione
 - il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione
 - la durata della prestazione
 - l'ambito di svolgimento della prestazione
 - altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura

nel caso il prestatore rientri nelle categorie ex art. 54-bis comma 8 della L. 97/2017 (vedi Nota successiva), l'utilizzatore deve darne dichiarazione nell'ambito della predetta comunicazione.

COMPENSO MINIMO: € 10,00 per 1 ora di prestazione lavorativa di cui

- € 8,00: compenso netto a favore del prestatore
- € 1,65: contribuzione IVS alla gestione separata
- € 0,25: premio assicurativo INAIL
- € 0,10: oneri di gestione

COMPENSO MASSIMO: nel corso di un anno civile

- per ciascun prestatore: compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun utilizzatore: compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore:
 - compensi di importo non superiore a 2.500 euro
 - limite di 280 ore per anno civile

Nota: qualora i prestatori siano:

- titolari di pensione di invalidità
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

i compensi a loro erogati da parte degli utilizzatori sono computati al **75%** ai fini del raggiungimento del limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro.

I COMPENSI SONO:

- esenti da imposizione fiscale
- non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore
- sono computabili nel reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

MODALITA' DI PAGAMENTO:

- utilizzatore che versa: per “alimentare” il LIBRETTO FAMIGLIA - costituito da titoli di pagamento, ognuno dei quali è del valore nominale di € 10,00 (almeno un *voucher* per un'ora di lavoro) – l'utilizzatore deve fare i versamenti, per € 10,00 o suoi multipli, a mezzo del modello F24 ELIDE con l'indicazione:
 - nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
 - nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”:
 - nel campo “*Tipo*”, la lettera “I” (INPS)
 - nel campo “*Elementi Identificativi*”, nessun valore
 - nel campo “*Codice*”, la causale contributo **LIFA**
 - nel campo “*anno di riferimento*”, l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”
- prestatore che incassa: entro il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni l'INPS provvederà a versare i relativi compensi per mezzo:
 - IBAN fornito dal prestatore al momento della registrazione
 - bonifico bancario domiciliato presso Poste Italiane S.p.A. (il costo dell'operazione pari a € 2,60 è a carico del prestatore)

TRASPARENZA: contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica via SMS e/o mail dell'avvenuta comunicazione e dei termini di svolgimento della prestazione lavorativa.

VIOLAZIONI E SANZIONI:

- ❖ superamento del limite economico/limite orario: quando le prestazioni complessivamente vengono rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato. La sanzione non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

UTILIZZATORE:

- professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e gli altri enti di natura privata, che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il cui numero viene calcolato facendo una media della forza aziendale nel semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione) eccetto:
 - imprese dell'edilizia e dei settori affini
 - imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo
 - imprese del settore delle miniere, cave o torbiere
 - per l'esecuzione di appalti di opere o servizi
- le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:
 - pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità
 - giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università
 - persone disoccupate, così come definite dell'articolo 19 del D. Lgs. N. 150/2015
 - percettori di prestazioni integrative di salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni a sostegno del reddito
- le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica, ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
 - nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali
 - per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi
 - per attività di solidarietà, in collaborazioni con altri enti pubblici o associazioni di volontariato
 - per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli

REGISTRAZIONE:

Sulla piattaforma informatica reperibile sul sito www.inps.it nella sezione "Servizi/ Prestazioni di Lavoro Occasionale".

L'utilizzatore, o chi per lui, deve specificare fra le opzioni:

- ◆ Pubblica Amministrazione
- ◆ Impresa agricola
- ◆ Altro utilizzatore

Il prestatore, o chi per lui, deve indicare l'IBAN sul quale versare il compenso dovuto. L'alternativa è il bonifico bancario domiciliato pagabile da Poste Italiane S.p.A.

SOGGETTI ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE/COMUNICAZIONI ONLINE:

- utilizzatore e prestatore
- contact center INPS
- intermediari abilitati ex L. 12/1979
- enti di patronato ex L. 152/2001

Il prestatore, o chi per lui, deve indicare l'IBAN sul quale versare il compenso dovuto. L'alternativa è il bonifico bancario domiciliato pagabile da Poste Italiane S.p.A.

COMUNICAZIONI:

- almeno 60 minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore deve comunicare all'INPS:
 - i dati identificativi del prestatore
 - il luogo di svolgimento della prestazione
 - il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione
 - la durata della prestazione
 - l'ambito di svolgimento della prestazione
 - altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura

nel caso il prestatore rientri nelle categorie ex art. 54-bis comma 8 della L. 97/2017 (vedi Nota successiva), l'utilizzatore deve darne dichiarazione nell'ambito della predetta comunicazione

- revoca: nel caso in cui la prestazione non venga posta in essere, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, con le stesse modalità di avvio, la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per l'inizio dello svolgimento della prestazione. In mancanza della revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e l'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi come degli oneri di gestione.

COMPENSO MINIMO: € 12,38/ora per almeno 4 ore/die di cui

- € 9,00: compenso netto a favore del prestatore
- € 2,97: contribuzione IVS alla gestione separata
- € 0,32: premio assicurativo INAIL
- € 0,09: oneri di gestione

COMPENSO MASSIMO: nel corso di un anno civile

- per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Nota: qualora i prestatori siano:

- titolari di pensione di invalidità
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

i compensi a loro erogati da parte degli utilizzatori sono computati al **75%** ai fini del raggiungimento del limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro.

I COMPENSI SONO:

- esenti da imposizione fiscale
- non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore
- sono computabili nel reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

MODALITA' PAGAMENTO:

- utilizzatore che versa: i versamenti vengono fatti a mezzo del modello
 - ❖ F24 ELIDE con l'indicazione:
 - nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
 - nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”:
 - nel campo “*Tipo*”, la lettera “I” (INPS)
 - nel campo “*Elementi Identificativi*”, nessun valore
 - nel campo “*Codice*”, la causale contributo **CLOC**
 - nel campo “*anno di riferimento*”, l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”
 - ❖ F24 Enti Pubblici
 - nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
 - nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”:
 - nel campo “*Tipo*”, la lettera “I” (INPS)
 - nel campo “*codice tributo/causale*”, la causale contributo **CLOC**
 - nel campo “*Codice*”, nessun valore
 - nel campo “*estremi identificativi*”, nessun valore
 - nel campo “*riferimento A*”, il mese in cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”
 - nel campo “*riferimento B*”, l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”

TRASPARENZA: contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica via SMS e/o mail dell'avvenuta comunicazione e dei termini di svolgimento della prestazione lavorativa. Con le stesse modalità viene comunicata l'eventuale revoca

VIOLAZIONI E SANZIONI:

- ❖ superamento del limite economico/limite orario: quando le prestazioni complessivamente vengono rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato. La sanzione non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.

- ❖ in caso di mancata comunicazione anticipata (60 minuti prima dell'inizio della prestazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera, per cui risulta accertata la violazione.
- ❖ prestazione occasionale prestata per una delle seguenti imprese o attività:
 - imprese con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (da questo parametro sono escluse le Pubbliche Amministrazioni).
 - imprese agricole, salvo che per le attività lavorative occasionali effettuate dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:
 - titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
 - studenti con meno di 25 anni di età;
 - persone disoccupate;
 - percettori di prestazioni di sostegno del reddito
 - imprese edili e settori affini;
 - imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere;
 - imprese nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

LA PRESTAZIONE OCCASIONALE IN AGRICOLTURA

Le imprese del settore agricolo possono adottare il “Contratto di prestazione occasionale” se:

- ❖ occupino non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (precisando che dal computo devono essere esclusi gli apprendisti e che la media non deve essere arrotondata al fine di verificare la sussistenza delle condizioni: es. se la media è uguale a 5,1 l'utilizzatore non potrà fare ricorso alle prestazioni occasionali)
- ❖ i prestatori d'opera impiegati appartengano ad una delle seguenti categorie:
 - titolari di pensione di invalidità
 - giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
 - persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
 - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

COMPENSO MINIMO: riferimento ai minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL delle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale del 22 ottobre 2014, distinti in base all'Area di appartenenza, precisando che il numero minimo di ore lavorative è 4 ore/die,

- area 1: € 9,65
- area 2: € 8,80
- area 3: € 6,56

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi e assicurativi, al compenso spettante al lavoratore si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- **33,0%**, a titolo di contribuzione IVS alla **Gestione Separata**;
- **3,5%**, a titolo di **premio assicurativo INAIL**;
- **1,0%**, a titolo di **oneri di gestione**.

Per la restante disciplina si rinvia ai dettami previsti per i Contratti di Prestazione Occasionale.



COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI



GUIDA PRATICA

NUOVI VOUCHER

a cura del **Centro Studi CNAI**



www.cnai.it

CNAI

Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori

Sede Nazionale

V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 54 00 93

cnaï@cnaï.it

puoi seguire CNAI su

